COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI
Provincia di Parma

AVVISO

IL PRESENTE AVVISO VUOLE INFORMARE LA CITTADINANZA IN MERITO ALLE NORME CHE REGOLANO LE ATTIVITA' RUMOROSE.

LA TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA VIENE NORMATA DAL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DELL'UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST.

VENGONO CONSIDERATI GLI ARTICOLI DAL 19 AL 30 CHE SI ALLEGANO PER CONOSCENZA

IL SINDACO

IL SINDACO
RIANI DOTT. CLAUDIO

Comune di Monchio delle Corti: Piazza Caduti di Tutte le Guerre, 1
CAP 43010 – Monchio delle Corti (PR) - CF e P.IVA 00341170348
Tel. 0521 896521 PEC: protocollo@postacert.comune.monchio-delle-corti.pr it
Web http://www.comune.monchio-delle-corti.pr.it)

TITOLO 4: NORME DI TUTELA AMBIENTALE E DELLA QUIETE

ART. 19 DIVIETO DI PRODURRE RUMORI, SUONI ED ODORI FASTIDIOSI

1. La presente sezione tutela la salute psichica dei cittadini e previene i conflitti che possono essere determinati da attività e comportamenti fonte di disturbo.
 Ai fini delle previsioni del presente articolo e del Regolamento in generale, per "disturbo" deve intendersi il fenomeno che in relazione all'immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, provoca turbamento al riposo e alle attività umane – cioè alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute – nonché turbamento dell'ambiente abitativo e/o ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Art. 20: Sosta di veicoli dotati di gruppo frigorifero

1) Su tutto il territorio comunale è vietato stazionare con veicoli dotati di gruppo frigorifero non alimentato ad energia elettrica in funzione per il raffreddamento di furgonatura isotermica.
2) In deroga a quanto stabilito al comma 1, è consentito lo stazionamento dei suddetti veicoli esclusivamente in zone artigianali o industriali ad una distanza non inferiore a 100 metri da abitazioni e, nella fascia oraria compresa tra le ore 06.00 e le ore 22.00 dei giorni feriali, a distanze inferiori esclusivamente per operazioni di carico e scarico e per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento.
3) E' fatta salva, in ogni caso, l'applicazione della vigente normativa in materia di inquinamento acustico ed in particolare l'adozione dei necessari accorgimenti al fine del rispetto dei limiti previsti qualora ne venga accertato il superamento a seguito del funzionamento dei motori di cui al comma 1.

4) La violazione di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 ed il trasgressore e tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita.

ART. 21 ATTIVITA' RUMOROSE O FASTIDIOSE

1. Sono considerate attività rumorose o fastidiose tutte quelle che comportano l'impiego di macchine, motori o altri strumenti che, per loro natura, durante il loro uso possono essere fonte di disturbo. Sono da considerarsi in ogni caso fastidiose le attività che producono odori, gas e vapori nauseanti od irritanti.
2. Le attività del primo comma possono essere esercitate nella fascia oraria dalle 6.00 alle 22.00 adottando tutti gli accorgimenti necessari a limitare al massimo il propagarsi dei rumore o delle emissioni di cui sopra.
3. Il Sindaco, con ordinanza, potrà limitare ulteriormente l'orario suddetto o stabilire prescrizioni particolari per l'esercizio delle attività in esame.

4. La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 ed il trasgressore e tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita.

ART. 22 TUTELA DELLA QUIETE

1. Nei locali pubblici e privati e relative pertinenze, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo al vicinato. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli strumenti musicali, apparecchi radio, televisivi e simili.
2. nella fascia oraria dalle 24 alle 7, negli spazi ed aree pubbliche nonché gravate da servitù di pubblico passaggio, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, salvo autorizzazione in deroga.
3. Nella fascia oraria dalle 24.00 alle 7.00 sono vietati schiamazzi e" urla, chiacchiericcio insistente e continuo ad alta voce, suoni di radio e televisione ad alto volume, strumenti musicali, cantare ed altri rumori molesti di qualunque natura in prossimità di abitazioni ed altri luoghi di soggiorno.
4. Le manifestazioni a carattere temporaneo, quali: concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, luna park, manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, sono assoggettate alla specifica disciplina
5. Di norma, per i pubblici esercizi ed i circoli privati, palestre, scuole di ballo e simili, ubicati in edifici comprendenti private abitazioni, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 7.00, salvo opportuna insonorizzazione del locali ovvero espressa autorizzazione per fasce orarie diverse in caso di manifestazioni occasionali.
6. E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a pieno regime, provocando rombi, scoppi e rumori inutili ed utilizzare le autoradio con disturbo percepibile all'esterno
7. Nelle fasce orarie dalle 13.00 alle 15.00 in inverno e dalle 13.00 alle 16.00 in estate, devono essere limitati i rumori domestici, le potature e gli sfalci con mezzi meccanico giochi rumorosi, al fine di consentire il riposo.

5) La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 ed il trasgressore e tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita.

ART. 23 FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE NELLE ABITAZIONI

1) Nelle abitazioni, potranno essere solamente usati apparecchi che producano rumore o vibrazione di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato. Nei casi di accertato disturbo il Sindaco può disporre limitazioni di orario.
2) E' vietato apporre compressori terminali dei condizionatori di aria a meno di 2 metri dalle aperture di terzi, fatto salvo un limite superiore;

6) La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 ed il trasgressore e tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita.

ART. 24 USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO

a.1) Fatto salvo quanto disposto dalla specifica normativa vigente, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 10/15 minuti complessivi.
a.2) Negli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle gravate da servitù di pubblico passaggio, fatto salvo, altresì, quanto previsto dall'art.155 comma 4 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione,[1] i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere

1

Art 155 NCDS comma 4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verifichino condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

7) La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 ed il trasgressore e tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita.

ART.25 SPOSTAMENTI DI MATERIALI

Il carico, lo scarico ed il trasporto di qualsiasi materiale dovrà farsi in modo da attutire il frastuono.

La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 ed il trasgressore e tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita.

ART. 26 ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE

1. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
2. Le attività e le lavorazioni rumorose, conformemente alla classificazione acustica del territorio comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 dei giorni feriali.
3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
4. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2), le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora prevedano l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dall'Autorità comunale, ai sensi del Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee ex l.r. 15/2001 e succ. modif.
5. La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 ed il trasgressore e tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita.

ART 27 BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI

1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di pubblico ritrovo, giochi quali: biliardini, flipper, video-giochi e similari, deve richiedere specifico nulla osta e renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.

2) La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 ed il trasgressore e tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita.

ART.28 USO DEI "CANNONCINI SPAVENTAPASSERI E/O ANTIGRANDINE"

1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla perimetrazione dei centri abitati ed ai

Art 350 comma 2 del regolamento di attuazione NCDS. L'emissione sonora dei dispositivi di cui all'art 155, comma 4 del codice deve essere intervallata a non può superarre in ogni caso la durata massima di 3 minuti.

100 metri dalle abitazioni non comprese nella predetta perimetrazione. Nell'impiego dei predetti dispositivi la bocca di sparo non potrà essere orientata verso le residenze .
2) E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 3 minuti.
3) E' vietato l'impiego dei dispositivi ad onde d'urto per la difesa antigrandine a una distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ad eventuali Consorzi.
4) E' vietato l'impiego dei dispositivi antigrandine dalle ore 23,00 alle 6,00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine.
5) E' vietato l'utilizzo dei dispositivi antigrandine dall'1 novembre al 31.

8) La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 ed il trasgressore e tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita.

ART. 29 USO DI MACCHINE DA GIARDINO

1) L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Di sabato e nei giorni festivi l dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.
1) L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

9) La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 ed il trasgressore e tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita.

ART 30 ALTOPARLANTI

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art 59 del regolamento del codice della strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8, 00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.
Nelle giornate festive, la pubblicità è consentita dalla ore 10,00 alle ore 13,00 e solo per divulgare messaggi relativi ad iniziative culturali.

10) La violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 25,00 A EURO 150,00 ed il trasgressore e tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita.